

**DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2017
306/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EUROGREEN S.R.L. NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE
T0661135 E T0661169**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 maggio 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 e, in particolare, l'Allegato B;
- la deliberazione 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel;
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità 4725, dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Eurogreen S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato, in data 5 settembre 2016 (prot. Autorità 24633 del 7 settembre 2016), all’Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), il diniego opposto alla richiesta di modifica di due preventivi di connessione alla rete di altrettanti impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con riferimento alle pratiche di connessione T0661135 e T0661169;
2. l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota del 9 settembre 2016 (prot. Autorità 24795);
3. il gestore ha formulato le proprie osservazioni in merito al reclamo con memoria inviata in data 13 ottobre 2016 (prot. Autorità 29780 del 19 ottobre 2016);
4. con nota del 16 marzo 2017 (prot. Autorità 10170), l’Autorità ha richiesto al reclamante di produrre copia delle richieste di modifica dei preventivi presentate al gestore in data 17 marzo 2014;
5. con nota del 17 marzo 2017 (prot. Autorità 10495 del 20 marzo 2017), il reclamante ha comunicato all’Autorità di non essere in possesso dei documenti richiesti e di non poterli neppure reperire in breve tempo;
6. con nota del 21 marzo 2017 (prot. Autorità 11051), l’Autorità ha richiesto al gestore i medesimi documenti già richiesti al reclamante;
7. con nota del 27 marzo 2017 (prot. Autorità 12229 del 28 marzo 2017), il gestore ha fornito la documentazione richiesta;
8. con nota del 19 aprile 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

9. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell’accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore di rete entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione;
10. il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 7, comma 1, del TICA, elabora, quindi, un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica

del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziarne le motivazioni;

11. ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, il preventivo di connessione già accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'*iter* autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentate. Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la sua modifica non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del TICA.

QUADRO FATTUALE:

Con riferimento alla pratica di connessione T0661135:

12. in data 5 settembre 2013, una persona fisica (di seguito: richiedente) presentava al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località "Pezza della Preta", nel comune di Venosa (PZ);
13. in data 21 ottobre 2013, il gestore inviava al richiedente il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità T0661135;
14. in data 18 dicembre 2013, il richiedente accettava il suddetto preventivo di connessione e, in pari data, comunicava al gestore una richiesta di subentro nella pratica T0661135 a favore del reclamante, con contestuale conferimento di un mandato con rappresentanza a proprio favore per la gestione della suddetta pratica;
15. in data 17 marzo 2014, il richiedente presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, chiedendo lo spostamento del sito di installazione dell'impianto di produzione a causa dell'*"impossibilità di reperire servitù"*;
16. con nota del 4 aprile 2014, il gestore negava al reclamante la modifica del preventivo di connessione di cui alla pratica T0661135;
17. con nota del 28 ottobre 2014, il gestore comunicava al reclamante l'annullamento della pratica T0661135, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del TICA, stante il mancato avvio dell'*iter* per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione.

Con riferimento alla pratica di connessione T0661169:

18. in data 5 settembre 2013, il medesimo richiedente presentava al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località "Masseria Laurida", nel comune di Venosa (PZ);

19. in data 21 ottobre 2013, il gestore inviava al richiedente il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità T0661169;
20. in data 18 dicembre 2013, il richiedente accettava il suddetto preventivo di connessione e, in pari data, comunicava al gestore una richiesta di subentro nella pratica T0661169 a favore del reclamante, con contestuale conferimento di un mandato con rappresentanza a proprio favore per la gestione della suddetta pratica;
21. in data 17 marzo 2014, il richiedente presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, chiedendo lo spostamento del sito di installazione dell'impianto di produzione a causa di *"difficoltà a reperire servitù di passaggio"*;
22. con nota del 4 aprile 2014, il gestore negava al reclamante la modifica del preventivo di connessione di cui alla pratica T0661169;
23. con nota del 28 ottobre 2014, il gestore comunicava al reclamante l'annullamento della pratica T0661169, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del TICA, stante il mancato avvio dell'iter per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione.
24. In data 21 giugno 2016, il reclamante ha contestato al gestore l'avvenuto annullamento delle pratiche di connessione T0661135 e T0661169;
25. con nota dell'11 agosto 2016, il gestore ha respinto le contestazioni del reclamante ritenendole *"inammissibili visto che il rifiuto alla sottoscrizione del contratto di servitù di elettrodotto, peraltro per porzioni davvero ridotte di impianto di rete, può essere superato in via coattiva"*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

26. Il reclamante ritiene inadeguate le motivazioni addotte dal gestore, con le note del 4 aprile 2014 e dell'11 agosto 2016, a giustificazione del mancato accoglimento delle richieste di modifica dei due preventivi di connessione aventi codice di rintracciabilità T0661135 e T0661169, inviate dal reclamante in data 17 marzo 2014;
27. in particolare, il reclamante afferma che entrambe le richieste *"erano chiaramente mirate ad ottimizzare al meglio la soluzione tecnica di connessione contenuta nei preventivi originari al fine di ossequiare, in tal modo, il principio di razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione nell'ottica dell'economicità, dell'efficienza e della efficacia"*;
28. il reclamante chiede, pertanto, che al gestore sia prescritto di:
 - a. *"annullare la decadenza dei preventivi e, per l'effetto, di rimettere in validità le pratiche"*, dando seguito alle richieste di modifica presentate in data 17 marzo 2014;
 - b. corrisponda, per entrambe le pratiche oggetto del reclamo, l'indennizzo automatico, da quantificarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 40, comma 5, del TICA, a partire dal 15 aprile 2014 e fino alla data di ricevimento del preventivo di connessione completo.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

29. Il gestore ritiene di aver adeguatamente motivato i dinieghi opposti alle richieste di modifica dei preventivi, considerando sufficienti, a tale scopo, le risposte fornite al reclamante il 4 aprile 2014 e l'11 agosto 2016;
30. in particolare, il gestore afferma che l'asserita (dal reclamante) "impossibilità di reperire le servitù", su cui il reclamante basa le proprie richieste di modifica sarebbe priva "*di qualsiasi supporto giustificativo*", e comunque inammissibile, "*infatti, sia l'impianto di produzione che l'impianto di rete per la connessione sono considerati ex lege opere di pubblica utilità ed in quanto tale danno titolo all'avvio della procedura espropriativa*".

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

31. Nei due preventivi di connessione oggetto del reclamo (T0661135 e T0661169) il gestore ha indicato soluzioni tecniche di connessione estremamente semplici.
32. Per la pratica T0661135:
 - i. posa di un nuovo interruttore BT per linea dedicata;
 - ii. costruzione di una nuova linea BT di circa 30 m;
 - iii. costruzione presa BT;
 - iv. posa pannello TA/BT e GET4S bidirezionale nel punto di scambio.
33. Per la pratica T0661169:
 - i. sostituzione del trasformatore esistente con nuovo trasformatore da 100 KVA;
 - ii. posa di un nuovo interruttore BT per linea dedicata;
 - iii. costruzione di una nuova linea BT di circa 100 m;
 - iv. costruzione presa BT;
 - v. posa pannello TA/BT e GET4S bidirezionale nel punto di scambio.
34. Le soluzioni tecniche indicate dal gestore nei preventivi di connessione sopra richiamati non presentano dunque particolari difficoltà realizzative e/o autorizzative. Pertanto, a fronte della estrema semplicità e linearità di dette soluzioni tecniche, non pare sostenibile quanto argomentato dal reclamante secondo cui le avanzate richieste di modifica sarebbero state finalizzate ad "*ottimizzare al meglio la soluzione tecnica di connessione contenuta nei preventivi originari al fine di ossequiare, in tal modo, il principio di razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione nell'ottica dell'economicità, dell'efficienza e della efficacia*";
35. inoltre, considerata la ridotta estensione degli impianti di rete per la connessione (30 metri per la pratica T0661135 e 100 metri per la pratica T0661169), non pare fondata neppure l'altra argomentazione del reclamante facente leva sull'asserita "*impossibilità di reperire le servitù di passaggio*". Ed invero, il reclamante avrebbe ben potuto ottenere tali servitù nell'ambito del procedimento volto all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione e delle opere connesse, se solo si fosse premurato di

- presentare al competente ente territoriale una istanza per l'avvio di detto procedimento;
36. infine, non merita accoglimento neppure la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuti gli indennizzi automatici previsti dalla vigente regolazione, non essendosi riscontrata, nel corso dell'istruttoria condotta, alcuna violazione dei termini disposti dal TICA per l'adempimento agli obblighi posti a carico del gestore

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato dalla Eurogreen S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alle pratiche di connessione T0661135 e T0661169;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni